

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.(I.M.U).

COMUNE DI ROCCASTRADA
(Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(I.M.U.)

INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Abitazione posseduta da anziani o disabili e da cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Aliquote</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Fabbricati inagibili ed inabitabili</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Versamenti e rimborsi di modesta entità</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pag. 6</i>

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Roccastrada dell'Imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – ABITAZIONE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO-

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata.

ART. 3 - ALIQUOTA ORDINARIA

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione da adottarsi entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le aliquote in relazione alla manovra di bilancio, nei casi e limiti previsti dalla legislazione vigente.

ART.4 – FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n°380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d),

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.(I.M.U).

D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

3. Ai fini del riconoscimento della agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta all'Ufficio IMU la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, allegando eventuale documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente il personale tecnico dell'Ufficio può provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, lo stesso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile ed all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Per l'anno d'imposta 2012 le dichiarazioni di cui al primo periodo presentate all'Ufficio entro la data di scadenza prevista per il versamento della rata d'acconto possono esplicare efficacia retroattiva sin dal 01 gennaio 2012, ricorrendone i requisiti di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo per i quali il soggetto passivo dovrà fornire prova.
4. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempre che i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

Art.5 - ESENZIONI

1. Ai fini dell'I.M.U. l'esenzione di cui all'art. 7 comma 1, lett i) , del D.Lgs. n. 504/92 vale solo per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano anche posseduti.

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.(I.M.U).

2. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94, in quanto il Comune di Roccastrada rientra nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.
3. Sono esenti dall'imposta tutti i terreni agricoli (senza distinzione tra terreni coltivati in forma imprenditoriale e terreni non coltivati) in quanto il Comune di Roccastrada è inserito nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 – Serie Generale n. 53.

ART. 6 – VERSAMENTI E RIMBORSI DI MODESTA ENTITA'

Il versamento dell'I.M.U. in autotassazione viene effettuato con le modalità previste dalla normativa statale .

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessiva annua risulti inferiore ad euro 8,00 (euro otto/00).

Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad euro 8,00 (euro otto/00) per anno solare.

Nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avvisi di accertamento quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non superi € 15,00 (euro quindici/00).

ART. 7 - DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 al 30 settembre 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2012.

ART. 8 – SANZIONI

La sanzione prevista per i versamenti dell'imposta effettuati dai contribuenti oltre il termine lungo previsto per il ravvedimento operoso, ma prima dell'attività accertativa del Comune è ridotta ad 1 / 3 del 30% stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

ART. 9 –DISPOSIZIONI FINALI

È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il 1°gennaio 2012